



COMUNE DI TERZOLAS

Provincia di Trento

REGOLAMENTO
per l'esercizio degli usi civici

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 20.04.2026

Il Sindaco
- Luciana Pederagnana -

Il Segretario comunale
- Franco Battisti -

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Terzolas, rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul "riordinamento degli Usi Civici" e cioè come terre "convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente" saranno godute dagli aventi diritto, con le norme del presente regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 28 febbraio 1928 n. 322.

Art. 2

Le terre rientranti nella categoria suindicata, e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nei Decreti del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, emessi in forza dell'art. 42 del R. D. febbraio 1928, n. 322 succitato.

Art. 3

I diritti della popolazione, sulle terre suddette, accertati o riconosciuti dal predetto Commissario, e desunti dal regio decreto, sono i seguenti:

- a. Pascolo con gli animali svernati nella frazione, di ogni specie primaverile, estivo ed autunnale esercitato sui boschi e sulle terre elencate nel decreto stesso
- b. Diritto di taglio erbe su determinate pp.ff.
- c. Diritto di legnatico di combustibile mediante raccolta di legna secca e cascami di legna ed assegni di piante cedue da taglio.
- d. Diritto di legnatico da opera per la costruzione e riparazione degli edifici (uso interno) e per attrezzi rurali e per palanchi.
- e. Diritto di stramatico mediante raccolta di foglie secche.
- f. Diritti di escavazione sassi e sabbia.
- g. Diritto raccolta prodotti del sottobosco (secondari).

Art. 4

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del presente regolamento spetta a tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune ed aventi nel Comune dimora abituale, dalla data di iscrizione, a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello dell'iscrizione

Art. 5

Il nucleo familiare, ai fini del presente regolamento, è costituito da uno o più persone fisiche legate fra di loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivono in una comune unità domestica e siano titolari del diritto ai sensi dell'art. 4.

Art. 6

Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, dal Capofamiglia.

Art. 7

Viene considerato Capofamiglia:

- a. Il coniugato o vedovo/a con o senza prole;
- b. Il tutore per minorenni sottoposti alla sua tutela;
- c. Il maggiore di età in genere che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia e il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori;

Art. 8

In conformità al disposto dell'art. 12 della legge sugli Usi Civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II del Titolo IV del R.D. 30.12.1923 n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale 30 dicembre 1929 n. 3267 e Regolamento 16 maggio 1926 n. 1126.

L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni predette, e dalle vigenti "prescrizioni di massima o di polizia forestale" per la Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Art. 9

L'ampiezza del diritto è determinata e limitata dal fabbisogno familiare da un lato e dall'altro dal numero di utenti e dalle disponibilità compatibilmente con le prescrizioni delle Leggi forestali e del piano economico di sfruttamento dei beni.

Il diritto non potrà eccedere gli usi considerati essenziali come stabilito dall'art. 1021 del C.C. il quale recita "chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia".

Art. 10

L'uso civico è gratuito. Soltanto qualora sussistano le premesse di cui all'art. 46 del regolamento R.D. 26.02.1928 n.332 potrà il Comune imporre agli utenti un corrispettivo da stabilirsi con delibera del consiglio comunale.

Le erbe, la legna ed il letame esuberanti a un retto uso da parte degli utenti aventi diritto saranno vendute a profitto del Comune, a parità di prezzo saranno preferiti i cittadini utenti.

Così pure potranno essere appaltate le malghe che l'Amministrazione Comunale non ritenga necessario per il soddisfacimento dei diritti dei cittadini residenti.

I redditi e proventi derivanti dalle vendite o dagli appalti di cui al comma precedente saranno utilizzati dal Comune, per il mantenimento e miglioramento dei beni d'uso civico, per la soddisfazione di particolari diritti spettanti in base alle vigenti norme, e per la costruzione di opere di comune utilità per la generalità degli utenti. Le opere così costruite saranno amministrate separatamente dal Comune secondo le norme contenute nella presente Legge; esse dovranno però essere aperte, qualora non siano strettamente attinenti ad attività specifiche d'Uso civico, a tutti gli abitanti del Comune.

E' vietata la distribuzione fra gli utenti dei ricavi dalle vendite, è però consentito di trasformare in denaro l'uso civico di legna o di legname, allorché vi sia l'impossibilità locale di somministrare direttamente il materiale adatto o necessario, o l'Amministrazione ritenga opportuno agevolare di materiali succedanei o sostitutivi degli stessi.

CAPO II

RICHIESTE E CONCESSIONI

RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Art. 11

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli, dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e nei termini che spettano annualmente stabili e resi noti al pubblico.

Art. 12

Le domande degli aventi diritto, raccolte ed istruite dal Sindaco, saranno esaminate, discusse e decise, dalla Giunta Municipale.

In casi di particolare gravità la Giunta Comunale, potrà valutare l'opportunità di derogare alle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 13

L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Giunta Municipale, sarà pubblicato all'albo pretorio per 8 giorni consecutivi, unitamente ai deliberati della sessione forestale.

Contro i provvedimenti della Giunta Municipale è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale entro 30 giorni dalla pubblicazione.

CAPO III

USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 14

L'autorità forestale, in sede di sessione Forestale stabilirà, sulla scorta del piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e di legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata.

In mancanza di detto piano, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati, verranno determinati prudenzialmente dall'autorità forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 15

Sulla base dei quantitativi ammessi al taglio, saranno esaminate le domande presentate dagli aventi diritto e saranno prese le decisioni in merito, con le modalità prescritte agli art. 13 e 12.

Nell'esame delle domande si dovrà tenere conto del seguente ordine di priorità:

1. Condizioni economico familiari del richiedente che dovranno essere comprovate mediante atto sostitutivo di notorietà redatto ai sensi della Legge 04.01.1968 n. 15
2. Legname destinato a sistemazione e riparazione di tetti e case di rustici esistenti
3. Legname per nuove costruzioni (deve trattarsi solo della prima casa)
4. Legname per porte e finestre e pavimenti
5. Legname per stalle e fienili
6. Legname per scale esterne e poggioli
7. Legname per recinzioni ed altro.

Art. 16

La Giunta Municipale qualora lo ritenga opportuno, avrà il diritto di eseguire gli accertamenti ritenuti utili, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 17

Una volta soddisfatte le richieste degli aventi diritto, e su richiesta dell'Amministrazione comunale l'Autorità Forestale determinerà i quantitativi dei prodotti legnosi che potranno essere posti in vendita, tenuta presente la ripresa boschiva dal piano economico, o stabilita con criteri di cui al secondo comma dell'art. 14.

Art. 18

Alle vendite di cui all'art. precedente, dovrà essere data la preferenza a parità di offerta, ai cittadini utenti (art. 46 del Regolamento per l'applicazione della Legge sugli Usi Civici).

Art. 19

La determinazione delle zone dove e delle modalità di cui si potrà procedere alle utilizzazioni boschive, è di esclusiva competenza dell'Autorità Forestale e pertanto l'Amministrazione comunale sulla base delle decisioni adottate in sessione forestale, dovrà farne richiesta alla predetta autorità.

Art. 20

L'Autorità Forestale o altro tecnico forestale incaricato una volta ricevute le richieste da parte del Comune, di cui all'art. precedente - a spese del richiedente - procederà agli assegni boschivi in uno o più zone cercando di conciliare gli interessi degli utenti con quelli della conservazione e miglioramento boschivo.

Negli assegni si dovranno tener possibilmente distinti i lotti per la cessione del materiale legnoso agli utenti (uso interno) da quello della vendita al commercio (uso commercio).

Art. 21

Una volta che il materiale legnoso sia stato tagliato, esboscato, accatastato ed eventualmente confezionato nei principali e più comuni assortimenti, l'Amministrazione comunale procederà, a mezzo dei propri organi, alla misurazione e distribuzione dei quantitativi richiesti e concessi ai singoli utenti della Giunta Municipale.

Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta con l'indicazione del materiale distribuito e misurato.

Questa bolletta giustificherà la provenienza del materiale legnoso.

Art. 22

Se, in rapporto al materiale legnoso assegnato per il taglio, la quota di ciascun utente riuscisse insufficiente ai bisogni annuali della famiglia, la ripartizione verrà fatta con preferenza agli aventi diritti più bisognosi.

Art. 23

La disciplina dell'esercizio del diritto e il godimento del bene di uso civico di legnatico da opera è trattato al capo nono del presente regolamento.

Art. 24

Abrogato

Art. 25

Per l'esercizio di un'industria, commercio o per altri scopi speculativi che eccedono l'ordinaria manutenzione o il fabbisogno dell'azienda agraria o familiare, non verrà concessa legna da ardere, né legname da costruzione per uso interno.

Art. 26

La legna o il legname o altro materiale uso interno così come quello acquistato con il concorso sostitutivo dal godimento diretto, dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

In caso di trasgressione alle norme del presente articolo, l'Amministrazione applicherà il prezzo di stima per uso commerciale fissato all'atto dell'assegno da parte dell'Autorità forestale.

Art. 27

È ammessa la permuta solo per l'uso di assortimento specifici, quali travature per copertura.

Il legname che verrà portato alle segherie dovrà essere sempre accompagnato dalla bolletta prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 28

Abrogato

Art. 29

1. La sorveglianza sull'effettivo impiego e destinazione dei prodotti assegnati è devoluta alla Giunta Municipale che potrà avvalersi dei custodi forestali e degli agenti comunali.
Potrà anche essere chiesto, se ritenuto necessario l'ausilio dell'Autorità forestale.
2. Spetterà al Consiglio comunale determinare ed approvare la misura del concorso per l'acquisto diretto di legna da ardere da parte di quegli utenti che impossibilitati su base oggettiva a curare in proprio o tramite propri congiunti o parenti di grado non superiore al primo al taglio della legna, rinunciano al fabbisogno spettante per soddisfare il diritto di uso civico di legnatico. Detto controvalore sarà ragguagliato alla differenza fra il valore medio del legname di macchiatico corrente ed il controvalore che l'utente di uso civico dovrebbe versare al Comune in corrispettivo dell'assegnazione e comunque non potrà superare di 15 volte il costo della "brosca"

3. Detti compensi ed interventi economici dovranno essere determinati in conformità all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 30

Gli aventi diritto potranno usufruire della legna raccogliaticcia esistente nei boschi.

Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli, giacenti al suolo, in stato di oltrepassata stagionatura.

Art. 31

Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrata o in stato di deperimento, come per i rimasugli di taglio uso commercio, dovrà richiedersi apposita licenza, che verrà concessa dal Comune.

Art. 32

L'asportazione delle piante e del materiale di cui all'articolo precedente, verrà disciplinata dal custode forestale, al quale pertanto gli utenti dovranno sempre esibire l'apposita licenza, al fine di facilitare il controllo sulle persone che si recano nei boschi e sui prodotti asportati.

Art. 33

I territori pascolivi del demanio comunale sono aperti all'uso civico di pascolo dagli agenti aventi diritto a termine di legge e del presente Regolamento.

L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito vigente Regolamento redatto ai sensi dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

Art. 34

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i terreni demaniali boscati, nei quali i boschi siano sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostruzione perché molto radi, deperienti o danneggiati dagli incendi e sottoposti al bando dell'Autorità forestale.

Art. 35

Le zone di terreno, bandite al pascolo dell'Autorità forestale saranno rese note con avviso del Sindaco, da pubblicarsi per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio e da tenersi poi estendibili ad ogni richieste negli Uffici Comunali.

La Giunta Comunale, sentita la Società Malghe e Pascoli, stabilirà di anno in anno le modalità di godimento delle zone a pascolo.

Gli utenti che intendono usare i pascoli devono prenotare entro FEBBRAIO di ogni anno, i capi che pascoleranno i terreni di uso civico alla Società Malghe e Pascoli.

Il pascolo delle capre, pecore e bovini potrà esercitarsi secondo i termini dell'art. 68 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la Provincia di Trento.

Alla Società Malghe e Pascoli è deferito il compito della determinazione dei confini nello spirito del presente articolo.

Art. 36

Il pascolo delle capre è regolato dal R.D.L. 16 gennaio 1927, n. 100 modificato dalla legge 3 luglio 1930 n. 1080 e dall'art. 129 del T.U. sulla finanza locale.

Art. 37

Sulla base delle determinazioni stabilite nella Sessione forestale la Giunta Municipale fissa annualmente, per ogni famiglia, ed in rapporto alle necessità della stessa, il numero di capi ammessi al pascolo.

CAPO V

USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

Art. 38

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta di stame o di erba nei boschi comunali, per uso proprio, dovranno fare apposita domanda all'Amministrazione comunale, come è detto all'art. 11.

Art. 39

In sede di sessione forestale sarà determinato ogni anno, uno o più zone, nelle quali potrà raccogliersi lo stame e tagliare l'erba, stabilendone i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

Art. 40

La Giunta Municipale sulla scorta delle domande presentate e delle zone ammesse alla utilizzazione deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 41

Lo stame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso, specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale.

Art. 42

Il Consiglio Comunale, stabilirà il corrispettivo che i censiti dovranno eventualmente pagare per il godimento di stramico ed erbatico in proporzione ai quantitativi loro concessi, fatto richiamo all'art. 46 del Regolamento R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La riscossione del corrispettivo di cui sopra seguirà la procedura indicata all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 43

La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la Provincia di Trento.

Le infrazioni saranno punite a mente delle disposizioni delle predette prescrizioni.

Art. 44

Lo strame raccolto nei boschi demaniali, dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

Art. 45

Sulla base delle concessioni fatte e di cui all'art. 40 l'Amministrazione Comunale staccherà di volta in volta, agli utenti che sono stati autorizzati alla raccolta dello strame e dell'erba – apposite bollette che serviranno di licenza per l'esecuzione di quanto sopra autorizzato.

Art. 46

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame o erba di bosco senza la bolletta di autorizzazione, o contrariamente alle modalità stabilite, saranno passibili di contravvenzione, anche se aventi diritto.

CAPO VI

RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI

Art. 47

La raccolta di semi forestali, trementina, resine è regolata dagli art. 17 e 21 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra, dovranno presentare domanda al Sindaco che sentirà l'Autorità Forestale, prenderà le decisioni di competenza.

Art. 48

La raccolta di funghi, fragole, lamponi, bacche e asparagi per uso proprio familiare, è libera a tutti gli aventi diritto, essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprasuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.

Si dovrà comunque tenere conto delle leggi provinciali in materia.

La caccia della selvaggina dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti leggi statali in materia.

CAPO VII

ALTRI DIRTTI DI USO CIVICO

Art. 49

Il diritto di carbonizzazione, estrarre sabbia, ghiaia, sassi (qualora si tratti di materiale non superficiale) esercizio di cave ecc., dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Comune sentita l'Autorità forestale a mente degli art. 16, 17, 71 e 72 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Ove trattasi di cave già in esercizio e regolarmente utilizzate e disciplinate dall'Autorità forestale, il permesso di scavare sabbia, ghiaia e sassi per l'edilizia locale, sarà dato ai censiti, dell'Amministrazione comunale nei limiti e con le norme stabili dalla L.P. n. 6 del 04.03.1980.

CAPO VII

PENALITÀ

Art. 50

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabili dall'articolo 106 della legge comunale e provinciale, approvata con R.D. 3 maggio 1934, n. 383, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali o da violazione al Codice Penale, e in particolare all'art. 627 oltre il risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Art. 51

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni di cui agli art. 31 e 43, oltre le penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che sarà restituito al Comune.

Art. 52

I verbali delle contravvenzioni al presente Regolamento, elevate dagli organi di vigilanza, saranno trasmessi al Sindaco ed una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza all'Ufficio forestale retto da Ispettore competente per territorio.

Art. 53

Per infrazione alle disposizioni della legge forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 e del regolamento delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" le denunce e il risarcimento dei danni, seguiranno la procedura stabilita dalla succitata legge e dal relativo regolamento approvato con R.D. 16 maggio, n. 1126.

Art. 54

Per i boschi che vengono goduti secondo un regolare piano economico boschivo, l'Amministrazione comunale dovrà procedere ad accantonare le somme necessarie per l'esecuzione del piano di coltura e manutenzione del demanio silvo – pastorale.

Art. 55

L'accantonamento di cui sopra dovrà essere, di volta in volta versato dal Comune al Fondo Forestale Provinciale ai sensi della legge 23 novembre 1978 n. 48, che lo terrà a disposizione dell'Autorità forestale per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo precedente.

Art. 56

I custodi forestali comunali, gli agenti comunali sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

Art. 57

Le disposizioni anteriori o in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

CAPO IX

Art.58

OGGETTO

1. Il presente capo disciplina l'esercizio del diritto e il godimento del bene di uso civico di legnatico da opera (di seguito denominato uso interno).
2. I residenti nel Comune di Terzolas possono esercitare il diritto di uso civico richiedendo l'assegnazione di piante in piedi, nei limiti e nelle forme previste dal presente regolamento.

Art. 59

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento, un determinato quantitativo di legname da opera, nella forma di piante in piedi, per le seguenti tipologie:
 - a. costruzione o ristrutturazione della abitazione di residenza del proprio nucleo familiare o dove questo prenderà residenza al termine dei lavori;
 - b. manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno (porte, finestre, scale, poggiali, pavimenti...) della casa di residenza;
 - c. realizzazione di piccoli manufatti agricoli;
 - d. realizzazione di recinzioni ad uso agricolo.
 - e. realizzazione della legnaia;
 - f. altri interventi la cui ammissibilità è rimessa alla decisione motivata dell'Amministrazione comunale.
2. Le richieste di legname possono riguardare, per ogni anno, una o più delle tipologie sopra individuate, fermo restando il limite di cui al comma 1 del successivo art. 3.

Art. 60

MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a misura netta sul letto di caduta, con eventuale riduzione del 50% del prezzo, nel caso di difetti qualitativi del pezzo che raggiungano il 40% del diametro.
Il diritto è concesso nelle seguenti misure:
 - a. costruzione o ristrutturazione della abitazione di residenza del proprio nucleo familiare o dove questo prenderà residenza al termine dei lavori, fino ad un massimo di 20 m³;
 - b. manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno (porte, finestre, scale, poggiali, pavimenti...) della casa di residenza, fino ad un massimo di 10 m³;
 - c. realizzazione di piccoli manufatti agricoli fino ad un massimo di 10 m³;
 - d. realizzazione di recinzioni ad uso agricolo, nella misura del 30% dei m³ complessivi dell'opera fino ad un massimo di 3 m³;
 - e. realizzazione della legnaia, fino ad un massimo di 4 m³;
 - f. altri interventi la cui ammissibilità è rimessa alla decisione motivata dell'Amministrazione comunale, con contestuale definizione della misura ammessa.
2. Il costo per l'uso interno è calcolato in base ai seguenti criteri:
 - a. per gli interventi di costruzione della prima abitazione, il prezzo è pari al 50% del prezzo di macchiatico stabilito dall'autorità forestale per lo specifico assegno.

- b. per tutte le restanti opere e accessorie il prezzo è pari al 60% del prezzo di macchiatico definito come sopra.
3. Nel caso di incendi, calamità o di altri eventi eccezionali ed imprevedibili, da valutare caso per caso, l'amministrazione può autorizzare la deroga al limite di cui al comma 1 del presente articolo.
4. È consentita la permuta del legname concesso, al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.
5. La specie legnosa e la zona di assegnazione delle piante in piedi non possono essere garantite qualora richieste.

Art.61

RICHIESTA DEL DIRITTO

1. Le domande di assegnazione dell'uso interno vanno inoltrate all'Amministrazione comunale su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali. La richiesta dovrà essere presentata prima dell'inizio lavori, allegando il titolo edilizio o, nel caso di manutenzioni ordinarie, prima dell'inizio lavori.
2. Il legname concesso dovrà essere tagliato e misurato entro 12 mesi dalla data di martellata, pena l'annullamento della concessione.

Art. 62

VERIFICHE

A conclusione delle opere per le quali è stato concesso il diritto di uso civico, dovrà essere comunicata la fine lavori. L'Amministrazione procederà alle verifiche che riterrà più opportune.